

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB AI SENSI
DELL'ARTICOLO 4-SEPTIES.1, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 58/1998**

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito "TUF") e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4-septies.1, comma 1, del TUF, la Consob è l'autorità competente sugli amministratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza, stabiliti nel territorio della Repubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4-septies.1, comma 2, del TUF, la Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, è l'autorità competente sui contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza, ai fini della partecipazione ai Collegi prevista dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e collabora con l'autorità competente sugli amministratori di indici di riferimento critici come previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4-septies.1, comma 2, del TUF, per l'assolvimento dei compiti di cui al medesimo comma 2, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo d'intesa, le modalità della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni;

CONSIDERATA l'esigenza di coordinare l'attività di cooperazione delle Autorità italiane con le Autorità estere competenti sugli amministratori di indici di riferimento nell'ambito della partecipazione ai Collegi prevista dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;

CONSIDERATO che la Consob ai sensi dell'articolo 4-septies.1, comma 4, del TUF è l'autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione, dello scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri di vigilanza e indagine richiamati dall'art 4 septies.1, comma 5, del TUF;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni nel rispetto dell'art. 4, commi 1, 8 e 11 del TUF e che le stesse collaborano con le Autorità estere - come previsto dall'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento - nel rispetto degli articoli 38, 47 e 48 del medesimo regolamento;

VISTO il "Methodological Framework - Model Written Arrangements for Benchmark Colleges" emanato dall'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito "AESFEM") il 30 settembre 2016, ESMA/2016/1414 (nel seguito "Methodological Framework") e CONSIDERATO che è sulla base di tale documento che sono generalmente stabilite le disposizioni scritte di funzionamento dei Collegi, richieste ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011;

VISTO l'Accordo quadro tra la Banca d'Italia e la CONSOB in materia di cooperazione e coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni, sottoscritto dalle due Autorità l'8 giugno 2018.

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

- a) Regolamento Benchmark: il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento;
- b) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob;
- c) Collegi: i collegi di autorità previsti dall'articolo 46 del regolamento Benchmark;
- d) Indice di riferimento (benchmark): un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, numero 3, del regolamento Benchmark;
- e) Amministratore: una persona fisica o giuridica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, numero 6, del regolamento Benchmark;
- f) Contribuzione di dati: la contribuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, numero 8, del regolamento Benchmark;
- g) Contributore di dati sottoposto a vigilanza: un'entità sottoposta a vigilanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, numero 10, del regolamento Benchmark;
- h) Indice di riferimento critico: un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, numero 25, del regolamento Benchmark.

2. Collaborazione con l'autorità europea competente sull'amministratore di un indice di riferimento critico, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento Benchmark

2.1 La Banca d'Italia e la Consob, ai sensi dell'articolo 4-*septies*.1, commi 1 e 2, del TUF prestano a un'autorità europea competente sull'amministratore di un indice di riferimento critico la collaborazione richiesta dall'articolo 23, paragrafi 7 e 8, del regolamento Benchmark.

2.2 Al fine dell'assolvimento dei loro compiti, ai sensi dell'articolo 4-*septies*.1 del TUF e dell'articolo 23, paragrafi 6, 7 e 9, del regolamento Benchmark, le Autorità si danno reciproca notizia con riguardo:

a) all'informazione trasmessa dall'autorità europea competente sull'amministratore di un indice di riferimento critico relativa all'intenzione di un contribuente sottoposto a vigilanza di cessare la contribuzione di dati;

b) alle informazioni relative alla portata, effettiva o potenziale, della partecipazione del contribuente sottoposto a vigilanza al mercato che un indice di riferimento critico intende misurare.

c) alle informazioni acquisite dai contribuenti di dati ai sensi del regolamento benchmark.

2.3 Banca d'Italia e Consob partecipano congiuntamente agli incontri con i contribuenti di dati ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi dell'articolo 4-*septies*.1 del TUF.

3. Partecipazione alle riunioni dei Collegi

3.1 La Consob e la Banca d'Italia partecipano ai Collegi di cui all'art.46, paragrafo 2, sulla base del riparto di competenze previsto dall'articolo 4-*septies*.1, commi 1 e 2, del TUF.

3.2 La Consob e la Banca d'Italia si consultano in merito alla presentazione all'autorità europea competente sull'amministratore di un indice di riferimento critico della richiesta di far parte del Collegio, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento Benchmark, tenendo anche conto delle disposizioni scritte di funzionamento del Collegio.

3.3 La Consob e la Banca d'Italia si consultano in merito all'accettazione dell'invito che l'autorità competente sull'amministratore ha rivolto a una o a entrambe le Autorità a partecipare alle riunioni del Collegio in qualità di osservatore senza diritto di voto.

3.4 La Consob e la Banca d'Italia, in qualità di Autorità partecipanti al Collegio o di osservatori senza diritto di voto, si consultano in merito alla possibilità di presentare all'autorità competente sull'amministratore una richiesta per una riunione aggiuntiva del Collegio o in merito alla possibilità di proporre punti all'ordine del giorno, se consentito dalle disposizioni di funzionamento del Collegio.

3.5 La Consob e la Banca d'Italia si accordano in merito alla posizione da adottare nell'ambito dei Collegi. La Consob e la Banca d'Italia tengono anche conto delle disposizioni scritte di funzionamento dei Collegi. Tale coordinamento avviene nei tempi indicati dalle disposizioni scritte di funzionamento o diversamente indicati dall'autorità che presiede il Collegio. In caso di dissenso la questione verrà posta al comitato tecnico di cui all'art. 5 dell'accordo Quadro dell'8 giugno 2016.

3.6 La Consob e la Banca d'Italia si scambiano reciprocamente le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito della partecipazione ai Collegi con particolare riferimento alle

informazioni che ciascun membro del Collegio trasmette agli altri membri affinché essi possano adempiere a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafi 6, 7 e 9, del regolamento Benchmark, nonché ai sensi delle disposizioni scritte di funzionamento dei Collegi.

3.7 La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, esprime il voto con riferimento all'adozione delle misure previste:

a) dagli articoli 34 e 35 del regolamento Benchmark;

b) dall'articolo 42 del predetto regolamento, quando abbiano ad oggetto contributori di dati sottoposti anche alla vigilanza della Banca d'Italia.

3.8 La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, esprime il voto con riferimento all'adozione delle misure previste dall'art. 23, paragrafi 6, 7 e 9, del regolamento Benchmark, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento Benchmark.

3.9 La Consob e la Banca d'Italia si accordano in merito alla decisione di rinviare all'AESFEM le situazioni di assenza di accordo tra i membri del Collegio per l'adozione delle misure previste dai precedenti punti 3.7 e 3.8.

3.10 La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente dei propri provvedimenti di vigilanza, incluso eventuali provvedimenti sanzionatori, adottati nei confronti dei contributori di dati sottoposti a vigilanza che siano suscettibili di avere un impatto sull'attività di contribuzione a indici di riferimento critici o rilevino ai fini della cooperazione e dell'informazione dovute agli altri membri dei Collegi costituiti per tali indici, in linea con quanto disposto dalle disposizioni scritte di funzionamento dei Collegi.

4. Modifiche del Protocollo

4.1 Il presente Protocollo è modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative e di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

5. Modifiche all'allegato dell'Accordo quadro dell'8 giugno 2018

5.1 L'allegato all'Accordo dell'8 giugno 2018, recante l'elenco dei protocolli d'intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB, è integrato con l'indicazione del presente protocollo.

6. Pubblicità del protocollo


6.1 Il presente protocollo è pubblicato sui siti internet della Banca d'Italia e della Consob.

7. Entrata in vigore.

7.1 Il presente accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione da parte dei legali rappresentati delle due Autorità.

Roma, 25/07/2022

per la BANCA D'ITALIA



Il Governatore

per la CONSOB



Il Presidente